



IL DIRIGENTE

- VISTO** Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs 297/94;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA** la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";
- VISTO** il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l'aggiornamento ed integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento (già Permanenti) del personale docente ed educativo ed educativo per il triennio 2014-2017, prorogate fino all'anno scolastico 2018/19 dalla legge n. 21/2016;
- VISTO** Il decreto n. 6032/2016 con cui il TAR per il Lazio ha disposto, nell'ambito del contenzioso R.G. n. 10617/2016, l'inserimento con riserva in GAE dei sotto elencati docenti, in quanto muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO** l'atto di questo Ufficio di Ambito Territoriale prot. n. 4558 del 24/10//2016 con il quale, in esecuzione del provvedimento summenzionato, i sotto elencati docenti sono stati inseriti in graduatoria ad esaurimento, con riserva, per l'insegnamento nella scuola primaria e/o nella scuola dell'infanzia;
- TENUTO CONTO** che gli inserimenti con riserva nelle GAE sono stati disposti con espressa riserva di procedere al depennamento degli stessi dalle graduatorie di pertinenza in caso di sentenza di merito di rigetto del relativo ricorso e che i relativi contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato stipulati riportano la "clausola risolutiva" espressa;
- VISTA** la decisione n. 11 del 15/11/2017 assunta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4 e 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti;
- VISTA** La conseguente sentenza n. 10969/2019 pronunciata dal TAR del Lazio, pervenuta con nota USR Emilia –Romagna prot.n. 5748 del 23/04/2020, con la quale, in sede di merito, è stato rigettato il ricorso n. 10617/2016 proposto dai sotto elencati docenti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** La nota MIUR prot. n. 38965 del 28/08/2019 la quale, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 finalizzato all'inserimento nelle GAE, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli, che ne dispongono la

Dirigente: Dott. Paolo Davoli
Responsabile del procedimento: Milva Baldrati

via di Roma, 69 – 48121 RA – Tel. 0544789351

PEC: csara@postacert.istruzione.it PEO: usp.ra@istruzione.it WEB: <http://ra.istruzioneer.gov.it/>



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna

cancellazione dalle GAE con conseguente risoluzione del contratto stipulato con la clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale vengono dettate norme relative all' integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (già Permanenti) del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, e le allegate tabelle di valutazione dei titoli;

CONSIDERATO che alcuni dei ricorrenti non hanno aggiornato la propria posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento in occasione della procedura prevista dal D.M. 374/2019 con conseguente decadenza dalla graduatoria stessa;

VISTA La nota dell'Amministrazione Centrale prot. n. 1899 del 07/10/2019;

VISTO il D.L. n. 126 del 29/10/2019, così come convertito con la Legge n. 159 del 20/12/2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. N. 87 del 12/07/2018, così come convertito con la Legge n. 96/2018;

RITENUTO di dover dare applicazione alla norma succitata;

VISTA La nota prot. n. 3571 del 05/03/2020, con cui l'USR per l'Emilia-Romagna ha fatto pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudizi afferenti il contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla predetta legge;

VISTO l'art. 103 comma 1 Decreto Legge 18/2020 (convertito in Legge 27/2020) e l'art. 37 Decreto Legge 23/202, in riferimento alla sospensiva dei termini nei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza;

CONSIDERATO di dover dare esecuzione alla citata sentenza n. 10969/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. 10617/2016 presentato dai sotto elencati ricorrenti, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi inseriti che non risultino, in possesso, di altro valido provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la loro permanenza nelle medesime graduatorie ad esaurimento in cui sono state inserite in forza del decreto cautelare del TAR del Lazio n. 6032/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

DISPONE

1. Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 10969/2019, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ravenna, per la Scuola dell'Infanzia, per la scuola Primaria e dai correlati elenchi di sostegno, dei sotto elencati insegnanti:

Dirigente: Dott. Paolo Davoli

Responsabile del procedimento: Milva Baldrati

via di Roma, 69 – 48121 RA – Tel. 0544789351

PEC: csara@postacert.istruzione.it PEO: usp.ra@istruzione.it WEB: <http://ra.istruzioneer.gov.it/>



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna

Cognome e Nome	Dati di nascita	GAE di deprezzamento
BARBIERI KATJUSCIA	14/07/1983 RA	INFANZIA - PRIMARIA
DE VITA BARBARA	26/10/1974 SA	PRIMARIA
FABRETTI DONATELLA	05/06/1974 RA	INFANZIA - PRIMARIA
FRASCALI PAOLA	15/07/1975 FO	PRIMARIA
FROIO FRANCESCA	11/09/1983 CZ	INFANZIA - PRIMARIA
GADDONI ANNA	25/07/1966 RA	INFANZIA
GALLIANI SONIA	21/08/1969 RA	INFANZIA - PRIMARIA
GRECO GAETANO	17/03/1973 LE	INFANZIA - PRIMARIA
GUBINELLI STEFANIA	05/10/1973 RA	INFANZIA - PRIMARIA
GUERRA ELENA	14/11/1965 RA	INFANZIA - PRIMARIA
LASI MICHELA	22/11/1980 RA	PRIMARIA
MARTUZZI SARA	12/12/1983 RA	INFANZIA - PRIMARIA
NICOLI GIOVANNA	03/11/1971 RO	PRIMARIA
PELOSI ANNA	16/06/1975 AV	INFANZIA - PRIMARIA
PICCIONE NADIA MARIA FLORES	26/04/1977 CL	INFANZIA - PRIMARIA
RICCI ANNALISA	11/06/1978 RA	PRIMARIA
TORRISI FEDERICA	12/04/1973 RA	PRIMARIA
TRONCONI FRANCESCA	30/06/1982 RA	PRIMARIA
TUTOLO EMANUELE	15/02/1972 RA	PRIMARIA
ZALAMBANI CRISTINA	19/09/1979 RA	INFANZIA - PRIMARIA

2. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni presso le quali i destinatari del presente provvedimento abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato o determinato al 31/08, stipulato per il corrente anno scolastico da GAE o da I fascia delle graduatorie d'istituto, provvederanno con atto a propria firma ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a stipulare con gli stessi un nuovo contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2020;
3. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risultano eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi. Qualora questi ultimi non risultassero già iscritti in seconda fascia potranno presentare domanda per l'inserimento nelle Graduatorie di Istituto secondo i criteri e i vincoli disposti dal D.M. n. 374/2017.
4. Gli aspiranti riportati nell'elenco con CTD al 30/06/2020 non subiranno modifiche al contratto in essere e cesseranno il servizio alla naturale data di termine del contratto a tempo determinato.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Davoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Dirigente: Dott. Paolo Davoli
Responsabile del procedimento: Milva Baldrati

via di Roma, 69 – 48121 RA – Tel. 0544789351

PEC: csara@postacert.istruzione.it PEO: usp.ra@istruzione.it WEB: <http://ra.istruzione.gov.it/>